



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

Via Nazionale I, 70 – 02010 Castel Sant'Angelo
e-mail: comune@comune.castelsantangelo.ri.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 30/03/2017

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Anno 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta mese di marzo, alle ore sedici e minuti quindici nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	Luigi Taddei	Sindaco	X	
2	Sandro Pirri	Vice Sindaco	X	
3	Gianluca Pacitti	Consigliere	X	
4	Giuliano Tarquini	Consigliere		X
5	Massimo Boccacci	Consigliere	X	
6	Mauro Saulli	Consigliere		X
7	Emanuele Giovinale	Consigliere	X	
8	Mauro Lucarelli	Consigliere	X	
9	Emidio Dionisi	Consigliere	X	
10	Emanuele Coronetta	Consigliere	X	
11	Andrea Mittarelli	Consigliere	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Picchi.

Il Sig. Luigi Taddei, nella sua qualità di Sindaco Pro -Tempore, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO
Provincia di Rieti

Cron. 189
Pubblicato dal 18.04.2017
al 30.05.2017 per giorni 15
consecutivi.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.23 in data 09.09.2014 e smi;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2016 sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2016 secondo il seguente prospetto:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	2,3%°
Altri immobili	0 %°
Fabbricati rurali strumentali	1%°

Visto che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016 all'articolo 1 comma 14 ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016 l'esclusione della Tasi delle abitazioni principali, in particolare il comma 14 punti a) e b) testualmente prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

Dato atto che con il comma 14 della suddetta legge di stabilità anno 2016 è stato previsto di eliminare il campo di applicazione della TASI sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- D.L. n. 244 del 30/12/2016 convertito in legge n. 19 del 27/02/2017 che differisce al 31 marzo 2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2017;

Richiamato l'art 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 che testualmente recita: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.";

Atteso che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Ritenuto pertanto di dover confermare per l'anno 2016 la medesima aliquota Tasi deliberata per l'anno 2016 per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali;

Ritenuto altresì necessario procedere all'individuazione dei seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, da coprire anche in quota parte attraverso il gettito Tasi 2017 così come appresso specificati:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Viabilità , circoilazione stradale e servizi connessi	42.058,00
Parchi e verde pubblico	29.500,00
servizio anagrafe	39.650,00
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	7.000,00
Totale generale costi	118.208,00
Totale generale entrate (TASI)	2.500,00

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Vice Sindaco relaziona ed illustra la proposta.

Dato atto che nessun consigliere chiede di intervenire .

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Partecipano alla votazione n° 9 Consiglieri

Con votazione espressa per alzata di mano e con
Con voti favorevoli n° 9
Contrari n° \\
Astenuiti n.
espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1 comma 14 della Legge n. 208 del 28/12/2015 confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016 come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	Esente ex lege
Abitazioni principali e relative pertinenze <u>solo</u> categorie A1,A8,A9	2,3%°
Altri immobili	0 %°
Fabbricati rurali strumentali	1%°

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura è diretta la TASI come dettagliato nel seguente prospetto:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	42.058,00
Parchi e verde pubblico	29.500,00
servizio anagrafe	39.650,00
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	7.000,00
Totale generale costi	118.208,00
Totale generale entrate (TASI)	2.500,00

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2017;

Di dare atto che non sono state applicate riduzioni e/o detrazioni;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 23 del 09/09/2014;

Di inviare la presente deliberazione in via telematica per l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dall'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, e di non essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante pec;

Di dichiarare altresì con separata votazione palese espressa con voti favorevoli unanimi la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Leg.vo 18/08/2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Dr.ssa Maria Picchi, in qualità di Segretario Comunale, sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale ad oggetto “ **Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Anno 2017** ” esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

[] Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente essendo mero atto di indirizzo.



[X] Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Castel Sant'Angelo, 28/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Picchi





PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Maria Picchi, in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del 2° Settore "Economico, finanziario, tributario e del personale" sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto **"Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Anno 2017 "** visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile competente e ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere di regolarità contabile.

Castel Sant'Angelo, li 28/03/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE E
RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**

Dott. ssa Maria Picchi







Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Luigi Taddei



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Picchi



Handwritten signature of Dott.ssa Maria Picchi.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18.06.2017

Li, 18.06.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Picchi



Handwritten signature of Dr.ssa Maria Picchi.

ESECUTIVITA'

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

Esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del T.U. n. 267/00 in data _____

Castel S. Angelo, il 18.06.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Picchi



Handwritten signature of Dr.ssa Maria Picchi.
